

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 1320**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RICCIO, BELOTTI, BERZANTI, BIAGIONI, BIMA, BONTADE MARGHERITA, CHIARINI, CIBOTTO, DEL VESCOVO, DI LEO, FORESI, FRANCESCHINI GIORGIO, GATTO, GOTELLI ANGELA, LONGONI, PACATI, PASINI, PRIORE, RIVA, SPATARO, TITOMANLIO VITTORIA, TROISI***Annunziata il 13 dicembre 1954***Regolazione dei centri ittici di raccolta**

ONOREVOLI COLLEGHI! — A) La vigente legge 12 luglio 1938, 1487, sulla disciplina dei mercati ittici all'ingrosso è inadeguata alle necessità attuali ed è vivacemente criticata.

Si osserva:

1°) che essa ha affidato, indiscriminatamente, l'organizzazione e la gestione dei mercati ittici ai comuni, enti non sempre tecnicamente adatti a comprendere le esigenze di un fenomeno mercantile, particolarmente delicato per la estrema deperibilità del prodotto. Ed, infatti, la distribuzione del pescato (compito precipuo della categoria commerciale) non è stata assistita da adeguate attrezzature degli impianti necessari per un migliore collegamento fra centri di produzione e di consumo, tali da evitare gli squilibri degli afflussi giornalieri su questi ultimi, e da far giungere al consumatore il prodotto nelle migliori condizioni di freschezza e di appetibilità;

2°) che essa non ha operato distinzione tra mercati di produzione e quelli di consumo, i primi interessanti direttamente le categorie dei produttori per l'incidenza sui redditi di gestione delle imprese di pesca; i secondi riflettenti più direttamente gli interessi dei consumatori.

In conseguenza non ha dato una regolazione diversa, che pure era imposta dalla realtà sociale ed economica;

3°) che non ha, con precisione, distinto tra mercati maggiori e quelli minori di produzione, creando alla piccola pesca situazioni di disagio, che vanno corrette

È noto che l'articolo 1 della predetta legge fa carico ai comuni di organizzare e gestire i mercati ittici nei centri litoranei, dove il prodotto sbarcato supera la media di 200 tonnellate all'anno, e nei centri interni dove la media annua del conferito supera le 50 tonnellate. Ora la media delle 200 tonnellate annue è superata, in tutti i comuni litoranei, per cui in ognuno di essi dovrebbe esistere un mercato ittico organizzato secondo i precetti della legge.

Invece, a 15 anni di distanza alla sua applicazione, i mercati all'ingrosso sono stati organizzati soltanto nella città costiera, ove ad una notevole consistenza delle flottiglie pescherecce, si associano grandi agglomerati di popolazione interessata al consumo dei prodotti ittici. Ma nei molti comuni minori affacciatisi sul mare non esistono mercati all'ingrosso.

Esistono pochi mercati minori, che nella pratica sono stati definiti « centri di raccolta »

e che funzionano sulle direttive della legge, con modifiche suggerite dalla pratica esperienza.

Ciò è dipeso più che dal disinteresse dei comuni per un compito esorbitante dalle loro normali funzioni, dalla impossibilità finanziaria di assumere oneri di nuove opere in presenza di bilanci dissestati ed impegnati a lungo termine.

Nei comuni ove esistono i pochi centri ittici, l'iniziativa è stata assunta di regola dalle cooperative dei pescatori, che non sempre hanno trovato predisposizione favorevole alla sua attuazione.

La legge aveva principalmente lo scopo di sottrarre i produttori alla speculazione del bagarinaggio che, attraverso anticipazioni di credito congiunto all'obbligo di conferire tutto il pescato a prezzi preventivamente non definiti, ha consentito e consente tutt'oggi al bagarino di diventare persino proprietario dei natanti e dei mezzi di lavoro del pescatore.

Sono quindi rimasti senza difesa proprio i produttori più bisognosi in molti centri pescherecci, dove la mancanza di un retroterra di assorbimento, la mancanza di mezzi di trasporto e di attrezzature per assicurare una certa distribuzione del prodotto, mette pescatori alla mercè dello speculatore privato.

B) Ora, l'attuazione di una riforma totale della legge implicherebbe modifiche di struttura, che potrebbero turbare, senza ponderate cautele, l'andamento ormai consuetudinario di correnti di traffico di un prodotto estremamente deperibile. Possibile ed urgente, invece, è la riforma della legge per quanto concerne i mercati minori di produzione, che non viene a turbare alcuna corrente di traffico, ma anzi a creare i presupposti per una indispensabile difesa del frutto del lavoro di tanti pescatori.

Questi, per lo più costituiti in cooperative, rivendicano ai loro enti collettivi il diritto di gestione dei mercati minori per la vendita dei loro prodotti. Pareri molto autorevoli si sono avuti per una tale situazione.

C) Ovunque le cooperative hanno assunto la gestione dei mercati per la vendita dei loro prodotti, i benefici sono stati evidenti. Si sono costituiti organismi efficienti, che hanno potuto provvedere: ad agevolazioni di piccolo credito a favore degli associati più bisognosi; ad acquisti e vendite collettive di mezzi di lavoro; all'installazione di frigoriferi; ad agevolare il cambio o l'installazione di motori attraverso la garanzia della cooperativa; alla creazione di spazi aziendali;

all'assistenza mutualistica ai soci ed ai familiari dei soci colpiti da infermità o infortuni; alla dotazione di mezzi di trasporto e soprattutto ad una difesa del giusto prezzo del pescato, spesso svilito dall'ingordigia degli intermediari ecc. La devoluzione di questi centri di raccolta alle cooperative risponde anche alle necessità di facilitare l'osservanza della disposizione del Ministero del lavoro, subordinanti la concessione del godimento degli assegni familiari al conferimento di tutto il pescato alla cooperativa, la quale pertanto viene ad adempiere ad un'altra funzione importante nel campo assistenziale, rendendosi necessaria cooperatrice degli appositi organi statali e parastatali.

D) A conseguire la riforma ai fini indicati, non occorrono modifiche di struttura della legge. L'articolo 2 della stessa prevede che nei centri litoranei, nei quali il prodotto sbarcato è inferiore alle 200 tonnellate fissate dall'articolo 1, l'iniziativa di organizzare del pescato può essere assunta dalle organizzazioni dei produttori. Ora, basta elevare, ad un giusto limite, il minimo di quantitativo sbarcato perché l'iniziativa di organizzare la vendita del pescato possa venire devoluta alle cooperative.

A tale scopo provvede l'articolo 1 della presente proposta di legge, che eleva tale limite da 200 a 1.500 tonnellate: limite equo il quale, mentre nulla innova per quanto riguarda i mercati costituiti nei grossi centri costieri, in cui alla consistenza delle flottiglie pescherecce fanno riscontro grossi agglomerati di popolazione, include invece tutti i centri pescherecci minori. In essi la funzione delle cooperative, oltre a favorire l'associazione di piccoli produttori, può attuare tutte le funzioni non consentite ai pescatori isolati nell'interesse e per l'elevamento economico, sociale e morale degli stessi.

Questo implica, necessariamente, anche una riforma della procedura di concessione, resa più sollecita attraverso l'intervento del prefetto della Provincia, anche perché supera certa tendenza ad accordare concessioni a breve termine, le quali non garantiscono l'ammortamento delle spese di costruzione da attuare con l'applicazione dell'articolo 11 della legge in vigore, e creerebbero ostacoli alla possibilità di fare ricorso al credito per l'attuazione sia delle costruzioni, sia di altre iniziative a favore della collettività dei soci, con particolare riguardo alla distribuzione del pescato nei centri interni di consumo.

Il regolare funzionamento dei centri ittici è assicurato dall'applicazione degli arti-

oli 3, 4, 5, 6, del disegno di legge, e sarà agevolato dal fatto che le cooperative possono concorrere col loro personale ai servizi relativi, diminuendo il costo di gestione dei centri ittici, ed alleggerendo in pari tempo, beneficio delle attività sociali gli oneri del personale gravante sul loro bilancio.

Accolto il principio di devoluzione della gestione dei centri ittici alle cooperative, ne consegue la logica conseguenza del trasferimento alle stesse anche di quei mercati o centri ittici, comunque costituiti, ove il prodotto annuo sbarcato sia inferiore, alle predette .500 tonnellate.

Si tratterà di regolare gli importi dei costi di costruzione eventualmente scoperti, da

attuare con la devoluzione ai comuni dei proventi previsti dal predetto articolo 11 della legge, che sono già serviti a fronteggiare le quote estinte degli oneri stessi.

Per quanto riguarda le nuove costruzioni ed i nuovi impianti, l'articolo 8 si limita a richiamare agevolazioni già accordate da leggi in vigore, mentre l'articolo 9 estende le attribuzioni della Cassa del Mezzogiorno, nelle regioni di sua competenza, per queste opere aventi finalità di ordine eminentemente sociale, tendenti ad incrementare la produzione ittica ed a regolarne la distribuzione nell'interesse dell'economia locale e generale assicurando un prezioso rifornimento alimentare a popolazioni che ne accusano la deficienza.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

L'articolo 1 della legge 12 luglio 1938, n. 1487, è modificato come segue:

« I comuni litoranei, nei quali la quantità annualmente sbarcata di prodotti pescherecci supera in media le 1500 tonnellate, ed i comuni nei quali il consumo annuo di tali prodotti supera in media le tonnellate 2000, hanno l'obbligo di organizzare i mercati all'ingrosso dei prodotti stessi e, ove occorra, di costruire i relativi impianti.

Il giudizio sulla idoneità degli impianti delle attrezzature spetta insindacabilmente al Ministero della marina mercantile, sentito il Ministero dell'interno.

### ART. 2.

L'articolo 2 della detta legge è modificato come segue:

« La vendita all'ingrosso dei prodotti della pesca, nei centri litoranei e rivieraschi di produzione, rispetto ai quali non ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 1 relativamente alla quantità annualmente sbarcata, nei quali siano prevalenti gli interessi della piccola pesca, è organizzata d'iniziativa delle cooperative di pescatori di mestiere o consorti di esse che provvedano alla costruzione e miglioramento dei relativi impianti.

La concessione della costruzione e gestione dei centri ittici di raccolta è accordata dal prefetto della provincia, previa approvazione del Ministero per la marina mercantile.

ART. 3.

I centri ittici di raccolta sono regolati da un regolamento che sarà emanato dal Ministero della marina mercantile entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.

ART. 4.

Il direttore del centro ittico di raccolta e gli astatori sono nominati dall'ente gestore, con l'approvazione del prefetto della provincia.

I servizi statistici, di frigorifero, e di vigilanza sono disimpegnati dall'ente gestore.

Il servizio sanitario è disimpegnato dall'ufficiale sanitario del comune, sede del centro ittico di raccolta.

Non sono ammessi alle operazioni di vendita i mandatari.

ART. 5.

Il servizio di Cassa può essere affidato a qualsiasi Istituto di credito ed alle Casse rurali.

Il diritto di Cassa previsto dall'articolo 12 della legge 12 luglio 1938, n. 1487, è ridotto in misura non superiore al 0,80 per cento.

ART. 6.

I provvedimenti, di cui all'articolo 16 della legge 12 luglio 1938, n. 1487, sono di competenza del prefetto.

Contro il provvedimento del prefetto è ammesso reclamo al Ministro della marina mercantile, entro trenta giorni dalla comunicazione.

Il Ministro decide in modo definitivo.

ART. 7.

I comuni, che abbiano organizzato i mercati ittici all'ingrosso nei centri pescherecci, di cui all'articolo 2 della presente legge, sono tenuti a trasferire alle organizzazioni cooperative concessionarie i relativi impianti ed attrezzature.

Il costo relativo, non ancora ammortizzato in tutto o in parte, dedotti i contributi ottenuti a fondo perduto dallo Stato o da altri Enti pubblici è corrisposta agli aventi diritto dall'ente gestore, mediante versamento dei proventi previsti dall'articolo 11 della legge 12 luglio 1938, n. 1487.

Gli impianti ittici e le attrezzature restano vincolati permanentemente agli scopi, per i quali sono stati organizzati. Il Ministero della

marina mercantile può consentire una diversa destinazione, quando venga comunque assicurata la continuità del funzionamento del centro ittico di raccolta.

ART. 8.

Per la costruzione e trasformazione dell'edificio e degli impianti dei centri ittici di raccolta si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 48, lettera e), del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604, e degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 settembre 1947, n. 1598.

ART. 9.

La costruzione e trasformazione dell'edificio e degli impianti dei centri ittici di raccolta, da eseguirsi nei centri litoranei e rivieraschi delle regioni indicate dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sono equiparate a tutti gli effetti, alle opere indicate dall'articolo 1 capoverso della stessa legge.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata ad includere dette costruzioni ed installazioni nel programma di opere straordinarie dirette al progresso economico e sociale del territorio di sua competenza.

Relativamente alle opere ed installazioni eseguite e finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno, il diritto previsto dall'articolo 11 della legge 12 luglio 1938, n. 1487, verrà versato dall'Ente gestore del centro ittico alla Cassa stessa fino alla copertura delle erogazioni anticipate.

ART. 10.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni della legge 12 luglio 1938, n. 1487.

ART. 11.

Il Governo è delegato ad emanare norme integrative, aventi ad oggetto la materia disciplinata dalla presente legge.